



PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO ACQUE, IGIENE E PROFILASSI E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Registro Generale: n. 4584 del 06 /12 /2012

Registro di Settore: n. 614 del 06 /12/2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO Modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 323 del 04.08.2008 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.) per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di selezione e compostaggio e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi. Aumento capacità trattamento linea valorizzazione frazione organica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

- VISTO** il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.
- VISTA** la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59"
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- RICHIAMATA** la propria determinazione n°323 del 04.08.2008 come volturata con determinazione n° 392 del 27.07.2011 a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito indicato come Gestore), con la quale veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale - per la realizzazione ed esercizio dell'impianto sito in località "Masangionis - Comune di Arborea per l'attività di "trattamento di selezione e compostaggio per la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualità - attività Ippc di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii - e discarica di servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc di cui al pto 5.4 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii";
- RILEVATO** che l'articolo 3, della sopracitata determinazione n°323 del 04.08.2008 ss.mm.ii, autorizza la linea dedicata alla valorizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata ad una capacità di trattamento sino ad 20 000 tonnellate/anno;
- VISTA** la nota prot. n°587, trasmessa dal Gestore in data 19.11.2012 (acquisita agli atti con prot. n°43524 del 23.11.2012), con la quale è stato richiesto l'incremento della capacità di trattamento della sezione di compostaggio dell'impianto di trattamento in oggetto, dagli attuali 20.000 tonnellate/anno ad 22.000 tonnellate/anno;

CONSIDERATO CHE:

- la capacità di trattamento, relativa alla linea dedicata alla valorizzazione delle frazioni organiche, autorizzata con l'autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04.08.2008 ss.mm.ii, è stata determinata sulla base dei quantitativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;
- con nota prot. n°384 del 24/07/12 (acquisita agli atti in data 26/07/12 prot. 28120) il Gestore comunica di avere attivato, a seguito dei risultati delle analisi merceologiche del rifiuto secco in ingresso dell'impianto, il by pass della fase di vagliatura della linea di trattamento del rifiuto indifferenziato come previsto all'articolo 2 punto 12 dell'AIA.
- che in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, il Gestore considera superflue le due biocelle dedicate al sottovaglio prevedendo di conseguenza il loro utilizzo per la stabilizzazione dell'umido di qualità;
- allo stato attuale, a seguito della raccolta differenziata spinta effettuata sul territorio provinciale, il quantitativo medio di rifiuto umido, conferito mensilmente in impianto (1780 tonn/mese), è risultato superiore al quantitativo (1.667 tonn./mese) previsto ed autorizzato;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota prot. n°587 trasmessa dal Gestore in data 19.11.2012, comprensiva di: riepilogo mensile conferimenti, tabelle di calcolo capacità di trattamento e tabelle capacità stoccaggio rifiuti;

RILEVATO che le caratteristiche tecniche dell'impianto, mantenendo inalterate le condizioni attuali di esercizio, consentono di incrementare il quantitativo dei rifiuti organici in ingresso all'impianto, nella sezione di compostaggio, da 20.000 tonn./anno a 22.000 tonn./anno;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in determinati periodi dell'anno, il rifiuto secco indifferenziato, conferito in impianto, potrebbe contenere una percentuale di organico superiore al 10%;
- in conseguenza al precedente punto, si renderebbe necessario riattivare la fase di vagliatura con conseguente produzione di sottovaglio, destinato alle biocelle o alla platea dedicate per la produzione di FOS;
- l'incremento delle quantità non determina variazioni nei massimali complessivi delle garanzie fideiussorie già prestate in precedenza e accettate con propria determinazione n° 691 del 08.11.2011;

VISTA la circolare IPPC n°1 Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)- discussa e approvato nella seduta del Comitato di Coordinamento IPPC dell'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna in data 22.09.2009 – ed in particolare le indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali;

CONSIDERATO CHE l'articolo 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente ove lo ritenga necessario aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni;

RITENUTO CHE la modifica proposta dal Gestore è da considerarsi modifica non sostanziale che comporta il mero aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n° 323 del 04.08.2008 ss.mm.ii;- in quanto determina un incremento della capacità di trattamento della sezione di compostaggio inferiore al 50% della capacità autorizzata;

VISTA la quietanza di pagamento della tariffa per gli oneri di istruttoria dovuti, in caso di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, trasmessa dal Gestore in data 04/12/2012 (acquisita agli atti con prot. n° 44952 del 04/12/2012).

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n°4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTO il decreto n°2 del 29.02.2012 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all'Ing. Luciano Casu l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

di procedere - ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii – alla **modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.323 del 04.08.2008**, come volturata con determinazione n° 392 del 27.07.2011 a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito indicato come Gestore) - con sede legale in Via Carducci 21 Oristano (Or) e sede operativa in località "Cirras"- Porto Industriale-Santa Giusta (OR)- per la realizzazione ed esercizio dell'impianto sito in località "Masangionis – Comune di Arborea per l'attività di "trattamento di selezione e compostaggio per la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualità - attività Ippc di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii – e scarica di servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc di cui al pto 5.4 dell'allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii", come di seguito riportato:

- Art.1** il Gestore è autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani per le seguenti capacità:
- impianto selezione e stabilizzazione: 41.000 t/a;
 - impianto di compostaggio: 22.000 t/a;
- Art.2** il Gestore è obbligato a trasmettere, alla Provincia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, gli elaborati del Sistema di Gestione Ambientale e Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con determinazione n°288 del 03.02.2011, opportunamente rivisti ed integrati sulla base di quanto riportato negli articolo 1 del presente atto;
- Art.3** restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n°323 del 04.08.2008 successivamente volturato con determinazione n°392 del 27.07.2011;
- Art.4** in caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto riportato all'articolo 13 del provvedimento autorizzativo n° 323 del 04.08.2008;
- Art.5** la presente determinazione sarà pubblicata, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- Art.6** copia conforme all'originale della presente determinazione sarà trasmessa all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione Generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Arborea, al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo

Ing. Luciano Casu



P.Obinu: Resp Proc.- Uff. A.A.

M.Obinu: Resp. Serv. A.I.P.V.A.

100